

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seduta del 9 dicembre 2013

omissis

142 Modifica del Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)

#### RELAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Com'è noto, con Decreto Rettorale n. 57330 del 16 luglio 2012, in attuazione della delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 19 giugno 2012, è stato emanato il "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)", la cui stesura a cura del Settore Ricerca Istituzionale, è stata preliminarmente discussa in sede di Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scientifiche.

Si fa presente che il suddetto regolamento necessita di alcune modifiche e integrazioni al fine di perfezionarne i contenuti alla luce delle nuove norme statutarie e delle esigenze di maggiore chiarezza scaturite dall'ultimo iter procedurale di assegnazione e gestione dei finanziamenti (FFR 2012/2013).

Il detto regolamento, inoltre, deve essere integrato con le indicazioni fornite dal Senato Accademico nella seduta del 5 febbraio 2013 che, in sede di approvazione dei finanziamenti per i progetti FFR 2012/2013, ha stabilito che ".....nel prossimo bando FFR (2014) dovrà essere individuata una soglia di finanziamento minimo".

Il testo elaborato dal settore, riportante le modifiche di cui trattasi, è stato preliminarmente trasmesso, con e-mail del 28/10/2013, alle 14 Commissioni scientifiche affinché potessero avanzare eventuali osservazioni in merito o proporre ulteriori modifiche o emendamenti.

Questo settore ha informato le stesse che le eventuali osservazioni o proposte avanzate sarebbero state trasmesse, insieme alla bozza di regolamento, all'esame del Senato Accademico e, una volta acquisito il parere dello stesso, sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito si riportano, per le Aree che hanno risposto all'invito, quanto dalle stesse evidenziato nonché le proposte di modifica indicate in grassetto:

#### Area 04

Articolo 3, primo comma, alla fine della frase "I fattori di costo sono riportati nel bando e sono soggetti a revisione biennale" inserire "che tenga conto dell'ultima valutazione VQR 2004/2010".

In merito alla modifica proposta all'Art 6, terzo comma, la Commissione ritiene opportuno preliminarmente chiarire il significato e ruolo del previsto "responsabile amministrativo di progetto",

In merito alle modifiche proposte all'art. 8 punto A3, la Commissione, anche alla luce della numerosità estremamente bassa dell'area 04, propone il mantenimento del punto così come esposto nel vigente Regolamento.

#### Area 05

Art. 2

Nella determinazione della somma destinata al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, l'introduzione dell'aggettivo "eventuale" in merito all'importo a tal uopo indicato nel bilancio di previsione (aggiuntivo rispetto agli aleatori fondi provenienti dalle risorse acquisite dall'Ateneo in applicazione del "Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali" e dalla quota di Ateneo derivante dal conto terzi) espone al rischio che detto importo possa essere pari a zero. Tale evenienza appare



inammissibile alla luce del compito precipuo dell'Università, sede naturale della ricerca scientifica (Art. 1. L 240/2010).

Art. 3

Manca un'indicazione chiara delle modalità di determinazione ed aggiornamento dei fattori di costo.

Art. 5

Per le osservazioni formulate si rinvia al verbale della commissione.

Art. 6

Il ruolo (ed i limiti di esso) del responsabile Amministrativo di progetto andrebbero meglio chiariti.

#### Area 06

### ART. 5 EMANAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Proposta per 2° comma

Nel bando sono menzionati i criteri utilizzati per il riparto specificati all'art. 3 e lo stanziamento assegnato a ciascuna area scientifica, i criteri d'area applicati da ciascuna Commissione scientifica (costituita come previsto dal decreto del Rettore n........ del.........., nell'ambito dei componenti di ciascuna area) per la selezione dei progetti di ricerca e per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché i fattori di costo.

## ART. 6 REQUISITI PER L'ACCESSO AI FONDI

Proposta per 7° comma

L'eventuale altro personale partecipante, di cui al punto 7 dell'art. 7, collabora all'attività di ricerca senza poter attingere alle quote di finanziamento.

## ART. 7 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Proposta per punto 3

titolo del progetto e area scientifica (coincidente con quella del Coordinatore). La Commissione scientifica di Area a cui sarà assegnato il compito della valutazione, nel caso di progetto interdisciplinare è determinata dall'area scientifica del Coordinatore;

### ART. 8 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Proposta per punto A.1

attribuito a progetti che siano la naturale evoluzione (nei contenuti, nel responsabile e nei collaboratori) di progetti presentati negli ultimi 5 anni a valere sui fondi PRIN, FIRB, **Ricerca Finalizzata di altri ministeri** e Programmi Quadro, che abbiano avuto una valutazione positiva, ma non siano stati finanziati;

Oltre alle modifiche su indicate la Commissione 06 evidenzia quanto segue:

Secondo questo regolamento le commissioni scientifiche di area esistono ancora quindi, siccome non sono citate nello statuto occorrerà un atto deliberativo degli organi di governo dell'Ateneo che ne indichi le funzioni e le modalità di costituzione. Quest'atto deliberativo, assunto secondo le modalità che Rettore riterrà più opportune (Decreto Rettorale, delibera del CdA, delibera del Senato) non potrà non essere citato comunque nel regolamento.



La modalità di sostituzione del coordinatore di progetto (da quanto previsto dal regolamento a questo proposito, presuppone che in ogni gruppo di ricerca ci siano almeno due ricercatori di soglia 3, che succede se gli altri componenti del gruppo di ricerca sono di soglia 2 o 1?). L'area 06 propone che si possa ipotizzare che nel caso per un progetto non siano coinvolti almeno due ricercatori di soglia 3, e che questo requisito sia ritenuto indispensabile anche per il sostituto del coordinatore, si debba previamente inserire un ricercatore di soglia 3 nel gruppo di ricerca (sempre che ce ne sia uno disponibile e non incompatibile) tramite la procedura all'articolo 11 e poi procedere alla sostituzione.

#### Area 07

### ART. 5 EMANAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Proposta per 2° comma

Nel bando sono menzionati i criteri utilizzati per il riparto specificati all'art. 3 e lo stanziamento assegnato a ciascuna area scientifica, i criteri d'area applicati da ciascuna Commissione scientifica a partire da questo articolo si rilevano le dizioni "Commissione scientifica", "Comitati scientifici", "Comitato di valutazione", comitati questi non previsti nell'attuale statuto per la selezione dei progetti di ricerca e per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché i fattori di costo.

## ART. 6 REQUISITI PER L'ACCESSO AI FONDI

Proposta per 3° comma

Il Coordinatore scientifico assume la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, curando, altresì, la predisposizione del piano finanziario, anche avvalendosi della collaborazione del "responsabile amministrativo di progetto" a partire da questo articolo si rileva in più casi il riferimento al "responsabile amministrativo del progetto"; si ritiene opportuno che la funzione amministrativa venga demandata alla struttura dipartimentale di appartenenza del coordinatore, individuato nella proposta progettuale.

## ART. 7 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Proposta per punto 12

piano finanziario con crono programma, articolato nelle voci "Spese Generali" (comprendenti, ad esempio, materiale di consumo, missioni, ecc.), "Libri e Attrezzature" e "Pubblicazioni e organizzazione convegni"; si ritiene opportuno eliminare il crono programma.

## ART. 8 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Proposta per punto A.1

attribuito a progetti che siano la naturale evoluzione (nei contenuti, nel responsabile e nei collaboratori) di progetti presentati negli ultimi 5 anni a valere sui fondi PRIN, FIRB e Programmi Quadro, che abbiano avuto una valutazione positiva, ma non siano stati finanziati; sulla scorta dell'esperienza pregressa, si ritiene opportuno eliminare l'indice A1.

## ART. 9 APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Proposta per comma 6

Il contributo per la realizzazione del progetto è assegnato in due soluzioni: la prima annualità, per un importo pari al 50% dell'assegnazione, all'atto dell'approvazione del finanziamento, la seconda annualità, pari al rimanente 50%, è subordinata alla presentazione della rendicontazione scientifica



e amministrativa in itinere, dopo un anno di attività, e all'esito positivo della (sua valutazione da parte della Commissione scientifica da eliminare). valutazione prevista dal successivo articolo 10.

#### Area 11

La Commissione non condivide che, come previsto all'art. 2, la somma destinata al finanziamento dei progetti di ricerca sia "costituita prevalentemente da una parte dei fondi provenienti dalle risorse acquisite dall'Ateneo" attraverso i progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionale e regionali. Ritiene infatti che ciò costituisca una forma "forzata" di redistribuzione delle risorse che, come già accaduto, mortifica le capacità dimostrate da parte dei ricercatori di qualità nell'ottenere finanziamenti grazie a progetti di ricerca innovativi, e penalizza l'effettivo raggiungimento degli obiettivi dei progetti stessi.

#### Area 13

Si chiede di specificare la figura del responsabile amministrativo del progetto.

#### Area 14

In merito all'articolo 3, Ripartizione FFR, la Commissione propone che al testo "I fattori di costo sono riportati nel bando e sono soggetti a revisione biennale" si sostituisca il seguente testo: "I fattori di costo sono riportati nel bando e sono soggetti a revisione biennale, previa determinazione di essi da parte delle Commissioni scientifiche in seduta congiunta".

In merito all'articolo 7, Presentazione dei progetti, la Commissione avanza una riserva sul termine "crono programma". Infatti, qualora con questo termine si intendesse qualcosa di diverso dal passato, ovverosia una descrizione dettagliata degli steps del programma di ricerca, si creerebbero molte difficoltà per lo studioso a garantire gli steps preventivati nel "crono programma", data la lentezza cui oggi l'Amministrazione è "costretta" ad adempiere agli impegni di spesa (spesso, solo per fare un esempio, per l'acquisto di libri passano mesi). Per cui la Commissione chiede che venga specificato, con chiarezza, cosa debba intendersi per "crono programma" dei progetti di ricerca.

In relazione a quanto sopra riportato, il settore rileva in particolare quanto segue:

- In merito al chiarimento richiesto da qualche comitato sul ruolo del responsabile amministrativo del progetto, le funzioni affidate allo stesso sono indicate al 3° comma dell'Art. 6, nonché al 1° comma dell'Art. 10. Per maggiore chiarezza si propone di inserire, dopo il 3° comma dell'Art. 6, il seguente periodo: "Il responsabile amministrativo di progetto è scelto dal Coordinatore Scientifico tra il personale amministrativo del Dipartimento di afferenza" e di modificare il 1° comma dell'art. 10 nel modo seguente: "Il Coordinatore scientifico è responsabile dell'attuazione dell'attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda. Il responsabile amministrativo cura gli aspetti operativi e finanziari del contributo assegnato, in conformità all'indirizzo fornito dal Coordinatore scientifico, assumendo la titolarità dei connessi procedimenti, nel rispetto del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo";
- Relativamente alla richiesta di mantenimento del punto A.3 dell'Art. 8 nella versione precedente, formulata dall'Area 04, la modifica proposta scaturisce dalla considerazione che solo i "ricercatori attivi" concorrono alla determinazione



dello stanziamento da attribuire a ciascuna area scientifica e, pertanto, il generico "ricercatore" non può essere computato nel calcolo di uno dei parametri utilizzati per quantificare il contributo da assegnare al progetto;

• Per quanto riguarda l'integrazione del parametro A.1, secondo quanto richiesto dalla Commissione 06, si rileva che per alcune tipologie di progetti risulta alquanto difficile risalire alla valutazione positiva degli stessi. Si propone, pertanto, che la declaratoria del parametro A.1 all'art. 8 possa eventualmente così recitare "A.1: attribuito a progetti che siano la naturale evoluzione (nei contenuti, nel responsabile e nei collaboratori) di progetti presentati negli ultimi 5 anni a valere sui fondi PRIN, FIRB, Programmi Quadro ed altri Europei, nonché su fondi finalizzati di altri Ministeri, che abbiano avuto una valutazione positiva, ma non siano stati finanziati, condizione quest'ultima debitamente acquisita e documentata dal proponente";

In merito alla perplessità evidenziata dalla Commissione 06 circa la sostituibilità del Coordinatore scientifico (art. 11, comma 1), tenuto conto che si propone che il Coordinamento possa essere assunto solo da un componente del gruppo di ricerca che abbia conseguito la III soglia di ricercatore attivo, si formula di seguito la modifica del testo che tiene conto di quanto espresso dal suddetto comitato: "" .... e che abbia conseguito, nell'ultima valutazione interna della produzione scientifica, la posizione di "ricercatore attivo", con "soglia" 3, o in assenza della figura, anche con "soglia" 2 o, in mancanza, con "soglia" 1.

Si fa presente, infine, che già al Senato Accademico è stato segnalato che le Commissioni scientifiche non sono contemplate nello Statuto vigente. Nella relazione presentata a tale Organo si legge quanto segue: "Risulterebbe, pertanto, opportuno che il Senato Accademico si esprimesse in merito alla previsione, per il futuro, di uno o più organismi di supporto alle fattispecie riguardanti la ricerca scientifica. Si ricorda a tal proposito che le attuali Commissioni scientifiche hanno tra i compiti a loro assegnati i seguenti:

 Supporto all'aggiornamento dei fattori di costo per la ripartizione dello stanziamento FFR tra le 14 Aree;

 Definizione dei criteri d'Area per la determinazione del finanziamento da attribuire ai progetti di ricerca FFR;

3. Valutazione dei progetti in questione e preposizione dei relativi finanziamenti;

 Valutazione delle rendicontazioni "in itinere" ed "ex post" dei finanziamenti assegnati ai progetti di ricerca FFR. In proposito tale attività è già programmata per l'FFR 2012/2013 la cui prima annualità scadrà il 28 febbraio 2014;

 Valutazione della produzione scientifica ai fini della determinazione dei "ricercatori attivi" dell'Ateneo;

 Supporto alle attività riguardanti gli esercizi di valutazione della qualità della ricerca nazionale da parte dell'ANVUR (VQR).

La mancata previsione di detti organismi, inoltre, renderebbe inapplicabili alcune disposizioni del regolamento oggi in esame. Nelle more della costituzione dei nuovi organismi scientifici, si propone, pertanto, che nel testo del regolamento in questione le parole "Commissioni scientifiche di Ateneo (artt. 8, 9, 10), comitato di valutazione (art. 7) e comitati scientifici (art. 8) vengano sostituiti, nella prima citazione (art. 8), dalle parole "idonee Commissioni da nominare ai sensi del regolamento per la costituzione delle Commissioni Scientifiche" (approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 luglio 2007 e integrato nella seduta del 26 ottobre 2010) e successivamente con "Commissioni di cui all'art. 8")."

Il Senato Accademico, nella seduta del 26 novembre u.s., nell'apportare alcune precisazioni al comma 1 dell'art. 2 e al comma 6 dell'art. 6, ha espresso parere favorevole al nuovo testo del regolamento in questione ed ha proposto l'inserimento di una norma transitoria che, in attesa della



piena attuazione dello Statuto, assegna al Consiglio Scientifico di Ateneo, di cui all'art. 40 dello Statuto, le competenze che il detto regolamento affida alle Commissioni scientifiche.

Si presenta, pertanto, all'esame del Consiglio di Amministrazione la bozza del regolamento, così come modificato e integrato dal Senato Accademico.

I Responsabili del procedimento f.to Marisa Donzelli Il Dirigente f.to Gandolfo Gallina

f.to Gabriella Amico

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)";

Visti i verbali delle Commissioni scientifiche;

vista la relazione dei Responsabili del procedimento;

Visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 novembre u.s., nonché la proposta di norma transitoria avanzata;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione Bilancio, Edilizia e Patrimonio, rapporti con l'AOUP:

#### DELIBERA

Di approvare il seguente "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del fondo finalizzato alla ricerca (FFR) nel testo riportato nella delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2013:

## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E PER L'UTILIZZO DEL FONDO FINALIZZATO ALLA RICERCA (FFR)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del	ed emanato con D.R. n.
del)	
ART. 1	
OGGETTO	
	and a decrease of a 12 A term and off manager

Il presente regolamento disciplina le procedure per il finanziamento da parte dell'Ateneo di progetti di ricerca, liberamente proposti dai docenti e ricercatori strutturati, nonché per la loro gestione e rendicontazione, in attuazione a quanto deciso dal Senato Accademico nelle sedute del 13 settembre 2011, 16 dicembre 2011, 6 e 27 marzo 2012.

## ART. 2 FONDO FINALIZZATO ALLA RICERCA

L'Università degli Studi di Palermo stanzia periodicamente sulla base delle disponibilità del proprio bilancio (voce di spesa R2FFRA0000000) una somma destinata al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1. Essa è costituita prevalentemente da una parte dei fondi provenienti dalle risorse acquisite dall'Ateneo in applicazione del "Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali" e dalla quota di Ateneo derivante dal conto terzi (escluse le voci del personale), in applicazione del regolamento vigente in materia, nonché dall'eventuale importo a tal uopo previsto su risorse proprie nel bilancio di previsione.

Lo stanziamento è destinato per due esercizi consecutivi al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito di un singolo bando.



Una quota pari al 2% del fondo disponibile è riservata annualmente al finanziamento di progetti di ricerca rivolti alla *governance* e alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali con autorizzazione del Direttore Generale.

## ART. 3 RIPARTIZIONE FFR

Lo stanziamento è ripartito tra le quattordici aree scientifiche sulla base dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2011, come modificati nella seduta del 16 dicembre 2011.

In base a tali criteri, il 30% del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR) è suddiviso in modo proporzionale al numero dei ricercatori attivi (soglia 1) di ciascuna area scientifica. Il restante 70% è ripartito, invece, in modo proporzionale al numero di ricercatori attivi di ciascuna area moltiplicato per il rispettivo fattore di costo delle ricerche.

I fattori di costo sono riportati nel bando e sono soggetti a revisione biennale.

Per il calcolo dei ricercatori attivi di ciascuna area si fa riferimento all'ultima tornata di valutazione interna, considerando esclusivamente gli strutturati (professori ordinari, straordinari, associati, assistenti e ricercatori universitari, anche a tempo determinato).

### ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

L'Ateneo, mediante il Fondo Finalizzato alla Ricerca, si prefigge di finanziare progetti di ricerca che permettano lo sviluppo e il consolidamento di linee di ricerca attive al suo interno, anche al fine di rendere più efficace e competitiva la partecipazione dei propri "ricercatori" ai programmi di ricerca promossi dal MIUR e dall'Unione Europea.

I progetti di ricerca possono essere relativi ad una delle quattordici aree scientifiche, di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000.

Essi hanno la durata di 24 mesi.

## ART. 5 EMANAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Sulla scorta del preventivo parere del Senato Accademico in merito alla ripartizione dello stanziamento tra le quattordici aree scientifiche e della successiva acquisizione della delibera del Consiglio di Amministrazione riguardante anche la copertura finanziaria, l'Ateneo emana con cadenza biennale l'apposito bando.

Nel bando sono menzionati i criteri utilizzati per il riparto specificati all'art. 3 e lo stanziamento assegnato a ciascuna area scientifica, i criteri d'area applicati per la selezione dei progetti di ricerca e per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché i fattori di costo.

Il bando specifica, altresì, sia i requisiti per l'accesso, sia le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, nonché l'eventuale importo minimo finanziabile e le disposizioni in merito alla gestione e alla rendicontazione dei finanziamenti.

### ART. 6 REQUISITI PER L'ACCESSO AI FONDI

Ciascun progetto deve essere coordinato da un docente, o da un ricercatore confermato o da un assistente del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo, che abbia conseguito la posizione di "ricercatore attivo", con "soglia" 3, nell'ultima valutazione interna della produzione scientifica.

Il proponente è denominato Coordinatore scientifico. In caso di cessazione dal servizio, avvenuta per un qualsiasi motivo, prima della delibera del Senato Accademico di approvazione dei finanziamenti, lo stesso viene sostituito come previsto all'art. 11.



Il Coordinatore scientifico assume la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, curando, altresì, la predisposizione del piano finanziario, anche avvalendosi della collaborazione del "responsabile amministrativo di progetto", individuato nella proposta progettuale.

Anche i partecipanti al gruppo di ricerca (docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca), devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo" con almeno "soglia" 1 per potere accedere alle risorse finanziarie attribuite al progetto proposto. Fanno eccezione i dottorandi di ricerca ai quali è consentito l'accesso al finanziamento anche in assenza del requisito di "ricercatore attivo".

Nell'ottica che i progetti di ricerca proposti sul FFR devono costituire, all'interno dell'Ateneo, la palestra per la progettazione di programmi a più ampio raggio (iniziative nazionali ed europee) è ammessa anche la partecipazione, senza oneri per la ricerca, di coloro che non hanno conseguito la posizione di "ricercatore attivo" per il mancato raggiungimento della soglia minima, ovvero perché non valutati (es. nuova nomina). Ciò per stimolare la crescita scientifica del ricercatore "non attivo" (includendo in tale accezione i casi sopra menzionati) e per agevolare la costituzione di gruppi di ricerca numerosi.

Il ricercatore non "attivo" partecipante al progetto potrà solamente accedere alla quota di finanziamento destinata alla pubblicizzazione dei risultati della ricerca, affinché, mediante il contributo dato, gli si garantisca la possibilità di acquisire idonea produzione scientifica da spendere nella successiva valutazione interna.

L'eventuale altro personale partecipante, di cui al punto 7 dell'art. 7, collabora all'attività di ricerca a titolo gratuito.

Il personale strutturato (docenti, ricercatori e assistenti) potrà partecipare, in qualità di Coordinatore scientifico o di componente del gruppo di ricerca, ad un solo progetto. Anche per il personale non strutturato la partecipazione è limitata ad un solo progetto.

## ART. 7 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ciascun progetto è presentato dal Coordinatore scientifico per via telematica entro i termini previsti nel relativo bando.

Le domande sono redatte utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ateneo, disponibile in rete nella piattaforma SURplus.

Le domande devono, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

- 1. nome del Coordinatore scientifico, qualifica, SSD e Dipartimento di afferenza;
- 2. settore ERC al quale riferire il progetto;
- titolo del progetto e area scientifica (coincidente con quella del Coordinatore).
   L'assegnazione al comitato di valutazione, nel caso di progetto interdisciplinare è determinata dall'area scientifica del Coordinatore;
- 4. nome del responsabile amministrativo di progetto;
- 5. elenco dei docenti e ricercatori partecipanti, per i quali va specificata la qualifica, il SSD e il Dipartimento di appartenenza;
- 6. elenco degli assegnisti e dei dottorandi dell'Ateneo partecipanti;
- 7. altro personale partecipante, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012;
- 8. abstract del progetto di ricerca;
- 9. parole chiave e tematica di ricerca interessata:
- 10. obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
- 11. metodologia della ricerca;
- 12. piano finanziario con crono programma, articolato nelle voci "Spese Generali" (comprendenti, ad esempio, materiale di consumo, missioni, ecc.), "Libri e Attrezzature" e "Pubblicazioni e organizzazione convegni";
- 13. costo complessivo del progetto;



- 1. risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
- 2. ulteriori elementi necessari per l'applicazione dei parametri di valutazione, di cui all'art. 8.

E' ammessa, altresì, la compartecipazione finanziaria di Enti ed Organismi pubblici e privati esterni, attestata da idoneo accordo temporaneo.

Ciascun Coordinatore scientifico non potrà fruire dei fondi eventualmente assegnati nei successivi bandi fino a che, completata la ricerca, non saranno resi noti gli esiti positivi della valutazione della correlata rendicontazione entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 10.

## ART. 8 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La procedura di selezione delle proposte è curata dalle Commissioni scientifiche di Ateneo.

Prima dell'emanazione del bando di cui all'art. 5, ciascuna Commissione individua l'eventuale importo minimo finanziabile e definisce i criteri d'area per la selezione dei progetti di ricerca e l'assegnazione dei finanziamenti, affinché gli stessi possano essere resi noti agli interessati con il bando in questione. Le proposte concernenti l'importo minimo finanziabile ed i criteri d'area sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del relativo parere da parte del Senato Accademico.

Tali criteri sono costituiti da "indici di progettualità" e da "indici di qualità".

Gli "indici di progettualità" utilizzano i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è associato uno specifico fattore di peso:

A.1: attribuito a progetti che siano la naturale evoluzione (nei contenuti, nel responsabile e nei collaboratori) di progetti presentati negli ultimi 5 anni a valere sui fondi PRIN, FIRB e Programmi Quadro, che abbiano avuto una valutazione positiva, ma non siano stati finanziati;

**A.2**: attribuito a progetti presentati da "*giovani ricercatori*" (non inteso come qualifica accademica) che, alla scadenza del bando, non abbiano ancora compiuto 45 anni;

A.3: attribuito a progetti, il cui gruppo di partecipanti strutturati (docenti e ricercatori), compreso il Coordinatore, sia costituito da un numero di "ricercatori attivi" superiore a tre;

A.4: attribuito ai progetti che non rientrano nei casi precedenti;

Sono esclusi dal finanziamento:

- i progetti per i quali, nel caso si applichi l'importo minimo finanziabile si determina, a seguito dell'applicazione dei criteri d'area, un finanziamento che si attesta al di sotto del detto importo minimo finanziabile;
- i progetti presentati da Coordinatori scientifici che, con riferimento al bando precedente, non hanno rendicontato il finanziamento ottenuto, ovvero hanno conseguito un giudizio negativo nella relativa procedura di valutazione del rendiconto.

Le Commissioni scientifiche decidono autonomamente se applicare i parametri A.1 – A.4 in modo additivo o in modo esclusivo; in quest'ultimo caso con preferenza per il più premiante.

Gli "indici di qualità" fanno riferimento alla produzione scientifica del proponente e dei partecipanti e sono individuati dai Comitati scientifici secondo le specificità di ogni singola area.

### ART. 9 APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Le Commissioni scientifiche devono concludere la selezione dei progetti ed attribuire i finanziamenti agli stessi entro 30 giorni dall'avvio delle procedure di valutazione.

Le proposte di finanziamento esitate dalle Commissioni scientifiche sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del relativo parere da parte del Senato Accademico.



A seguito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina di SURplus (modulo "Progetti, contratti, brevetti e spin-off"), del finanziamento attribuito al proprio progetto.

La data di inizio della ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dei finanziamenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono ammesse le rimodulazioni degli importi indicati nelle singole voci del piano finanziario del progetto che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assegnazione di un contributo inferiore a quello richiesto, ovvero dell'esigenza di ridefinizione delle modalità operative al fine del più efficiente raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contributo per la realizzazione del progetto è assegnato in due soluzioni: la prima annualità, per un importo pari al 50% dell'assegnazione, all'atto dell'approvazione del finanziamento, la seconda annualità, pari al rimanente 50%, è subordinata alla presentazione della rendicontazione scientifica e amministrativa *in itinere*, dopo un anno di attività, e all'esito positivo della sua valutazione da parte della Commissione scientifica.

Successivamente all'approvazione, i progetti (titolo, responsabile, Dipartimento, abstract e partecipanti) saranno resi disponibili per la pubblicazione su apposita pagina web del portale di Ateneo.

## ART. 10 GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il Coordinatore scientifico è responsabile dell'attuazione dell'attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda. Cura anche gli aspetti operativi e finanziari del contributo assegnato, per la cui gestione, effettuata nel rispetto del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo", si avvale della collaborazione del "responsabile amministrativo di progetto".

Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il Coordinatore scientifico e i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di avere usufruito del finanziamento di Ateneo.

E' ammessa, durante la gestione del finanziamento la rimodulazione degli importi indicati purché venga adeguatamente giustificata in fase di rendicontazione, sia *in itinere* che *ex post*. La rendicontazione è effettuata in due fasi:

- in itinere, allo scadere del primo anno di attività, consistente nella certificazione delle spese sostenute, dello stato di avanzamento dei lavori e della rispondenza agli obiettivi prefissati;
- ex post, allo scadere del biennio, basata sulla certificazione delle spese sostenute, dei risultati raggiunti e dei prodotti di ricerca realizzati.

La rendicontazione, sia *in itinere* che *ex post*, è presentata dal Coordinatore scientifico, esclusivamente per via telematica, entro i termini tempestivamente comunicati dal Settore Ricerca Istituzionale.

Entrambe le rendicontazioni scientifiche sono soggette a valutazione, effettuata a cura delle Commissioni scientifiche, che devono renderne noti i risultati entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione telematica del modello di rendicontazione.

La rendicontazione annuale è subordinata alle norme vigenti.

# ART. 11 SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE SCIENTIFICO ED INSERIMENTO DI COLLABORATORI

Nel caso in cui il Coordinatore scientifico del progetto non può più proseguire l'attività di ricerca (per trasferimento ad altro Ateneo, per cessazione dal servizio o per altri motivi), il Dipartimento di appartenenza, con motivata delibera, può proporne la sostituzione con altro docente/ricercatore, scelto tra il personale già inserito tra i collaboratori, che rivesta una delle qualifiche specificate al



comma 1 dell'art. 6 e che abbia conseguito la posizione di "ricercatore attivo", con "soglia" 3, nell'ultima valutazione interna della produzione scientifica.

La delibera adottata dalla Struttura è trasmessa al Settore Ricerca Istituzionale dell'Ateneo, che provvede ad aggiornare la scheda progettuale in SURplus.

Può essere inserito, in qualità di collaboratore, ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo Finalizzato alla Ricerca, il seguente personale:

- 1. Personale docente e ricercatore inserito nei ruoli dell'Ateneo (Professori Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato e determinato, Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento);
- 2. Titolari di assegni di ricerca erogati dall'Ateneo palermitano;
- 3. Dottorandi di ricerca (con Palermo sede amministrativa o consorziata), purché:
  - il tema specifico della ricerca sia inerente a quello previsto per il conseguimento del dottorato:
  - il collegio dei docenti, con apposito verbale, autorizzi preventivamente la partecipazione del dottorando alla ricerca e la possibilità di compiere viaggi nell'ambito della stessa.
- 4. **Docenti di Università o Ricercatori di Enti di ricerca italiani e stranieri,** purché la collaborazione non comporti oneri per la ricerca e sia attestata da apposita lettera di intenti firmata dal rappresentante legale dell'Università/Ente di appartenenza del docente;
  - 5. **Altro personale** ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012, purché senza oneri per la ricerca;

Per le modalità di partecipazione del personale indicato ai punti 1, 2 e 3 si rinvia a quanto disposto all'art. 6 del presente regolamento.

E' ammesso, altresì, il reclutamento, per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, di personale esterno aventi qualificate competenze scientifiche non reperibili all'interno del personale strutturato dell'Ateneo, mediante l'attivazione di assegni di ricerca, contratti di prestazione occasionale o di co.co.co.

La richiesta di inserimento di collaboratori, successiva al finanziamento del progetto ed in conformità al presente regolamento, dovrà essere avanzata dal Coordinatore scientifico al Consiglio di Dipartimento di afferenza. La relativa delibera dovrà essere notificata al Settore Ricerca Istituzionale dell'Ateneo per i successivi adempimenti da attuare al fine dell'aggiornamento della scheda progettuale in SURplus.

Il Direttore della struttura di appartenenza del responsabile della ricerca avrà cura di richiedere e conservare agli atti, sia per le domande di finanziamento sia per le istanze di inserimento di collaboratori successive al finanziamento del progetto, tutte le attestazioni previste dal presente regolamento.

#### ART. 12 NORMA TRANSITORIA

Nelle more della piena attuazione dello Statuto, le competenze che il presente regolamento assegna alle Commissioni scientifiche di Ateneo sono esercitate dal Consiglio scientifico di Ateneo, di cui all'art. 40 dello Statuto, che, a tal fine, potrà essere integrato da esperti delle relative aree o SSD.

Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 19 giugno 2012 ed emanato con D.R. n. 57330 del 16 luglio 2012.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE Segretario Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Prof. Roberto LAGALLA

11